

Fondazione D³ 4 Health

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01

REVISIONE	DATA	MOTIVO	PRESIDENTE	D.G.	O.D.V.
0	03/06/2025	prima emissione	f.to digitalmente	f.to digitalmente	f.to digitalmente

INDICE

PARTE GENERALE

La responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/01 – pag. 5

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica	5
1.2 I reati commessi all'estero	14
1.3 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	14
1.4 La procedura <i>Whistleblowing</i>	15

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Fondazione D³ 4 Health – pag. 16

2.1 Descrizione della struttura della Fondazione e delle aree di business	16
2.2 Il sistema organizzativo in generale	16
2.3 Il sistema delle procure e delle deleghe	17
2.4 Gli obiettivi perseguiti da Fondazione D ³ 4 Health con l'adozione del Modello	18
2.5 Le finalità del Modello e i principi fondamentali	18
2.6 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	20
2.7 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico	24
2.8 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso	25
2.9 Attività oggetto di outsourcing	25

L'Organismo di Vigilanza – pag. 27

3.1 L'iter di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza	27
3.2 I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza	28
3.2.1 Autonomia	29
3.2.2 Indipendenza	29
3.2.3 Professionalità	29
3.2.4 Continuità d'azione	30
3.3 La collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza	30
3.4 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza	30
3.5 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza	30
3.5.1 Attività di vigilanza e controllo	31
3.5.2 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico	31
3.5.3 Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello	32
3.5.4 Reporting nei confronti degli organi della Fondazione	32
3.5.5 Attività di gestione del flusso informativo	33
3.6 I poteri dell'Organismo di Vigilanza	35
3.7 Il budget dell'Organismo di Vigilanza	35
3.8 L'Organismo di Vigilanza: tratti salienti	36

Il sistema disciplinare e sanzionatorio – pag. 37

4.1 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare	37
4.2 Destinatari e loro doveri	38

4.3 Principi generali relativi alle sanzioni	38
4.4 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	39
4.5 Sanzioni nei confronti dei dirigenti	40
4.6 Misure nei confronti degli altri soggetti in posizione apicale (art. 5, lett. a) del Decreto)	41
4.7 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni	42

La formazione sul “Modello 231” – pag. 43

Soggetti Esterni – pag. 43

Conferma dell’adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione – pag. 43

PARTI SPECIALI

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione – pag. 44

Reati informatici e trattamento illecito dei dati – pag. 69

Delitti di criminalità organizzata – pag. 83

Reati Societari – pag. 92

Reati in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – pag. 109

Delitti in materia di violazione del diritto d’autore – pag. 121

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria – pag. 130

Reati Ambientali – pag. 135

Reati Transnazionali – pag. 158

Reati Tributari – pag. 166

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – pag. 179

Reati di Riciclaggio – pag. 188

Appendice Parte speciali – pag. 200

Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i “Destinatari”) della presente Parte Generale di Fondazione D³ 4 Health (di seguito la “Fondazione”), adottata ai sensi del d.lgs. 231/2001, e si impegnano al rispetto del contenuto della stessa:

- gli amministratori e i dirigenti della Fondazione (cosiddetti soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni *sottoposti ad altrui direzione*).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali e, limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni (di seguito i “Soggetti Esterni”):

- i fornitori e i partner e, comunque, tutti coloro che potrebbero intrattenere un costante rapporto contrattuale con la Fondazione.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 – Parte Generale –

La responsabilità amministrativa da reato di cui al d.lgs. 231/01

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica

Il d.lgs. 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica per determinati reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti *apicali*) e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti soggetti *sottoposti ad altrui direzione*). Il Decreto esclude la responsabilità dell’ente nel caso in cui il soggetto *apicale* o *sottoposto ad altrui direzione* abbia agito nel proprio esclusivo interesse o di terzi.

Il d.lgs. 231/01 è stato emanato in esecuzione degli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000, n. 300, che delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo che disciplinasse una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In realtà, si tratta di un obbligo discendente dalle previsioni contenute in Convenzioni Internazionali a cui aveva aderito l’Italia ed, in particolare:

- 1) la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- 2) la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- 3) la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La nuova responsabilità introdotta dal d.lgs. 231/01 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità dell’ente permane, anche se il reato è rimasto in fase attuativa di tentativo, salvo una riduzione – in questi casi – delle sanzioni.

I reati che prevedono la responsabilità amministrativa dell'ente sono indicati agli artt. 24 e ss. del Decreto e, in particolare, sono:

- A.** reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- B.** delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- C.** delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- D.** reati societari (art. 25-ter¹);
- E.** delitti di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art.25-septies²);
- F.** delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies³);
- G.** induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies⁴);
- H.** reati ambientali (art. 25-undecies⁵);
- I.** reati cosiddetti transnazionali di cui alla Convenzione e i Protocolli aggiuntivi delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato (art. 10 l. 16 marzo 2006, n. 146)⁶;
- L.** L. reati tributari (art. 25-quinquedecies⁷);
- M.** delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies⁸);
- N.** reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies⁹);
- O.** reati di falso nummario (art. 25-bis¹⁰);
- P.** delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis¹¹);
- Q.** delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater¹²);
- R.** pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater¹³);
- S.** delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies¹⁴);
- T.** reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 25-sexies¹⁵);
- U.** impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies¹⁶);
- V.** razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies¹⁷);

¹ Articolo inserito dall'art. 3, comma 2, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U., con le modalità previste dall'art. 5, dello stesso d.lgs. 61/2002

² L'articolo 300 d.lgs. 81/2008 ha modificato l'art. 9 l. 123/2007

³ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7 lett. c), l. 23 luglio 2009, n. 99

⁴ Articolo inserito dall'art. 4 l. 3 agosto 2009, n. 116

⁵ Articolo inserito dall'art. 2 d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121

⁶ In questo caso, come già avvenuto per gli illeciti amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998, l'applicazione delle prescrizioni del Decreto Legislativo avviene attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 10 d.lgs. 146/06 rubricato «Responsabilità amministrativa degli enti».

⁷ Articolo inserito dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124

⁸ Articolo inserito dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184

⁹ Articolo inserito dall'art. 63, comma 3, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231

¹⁰ Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, D. L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409

¹¹ Articolo inserito dall'art. 15, comma 7 lett. b), l. 23 luglio 2009, n. 99

¹² Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 14 gennaio 2003, n. 7, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

¹³ Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, l. 9 gennaio 2006, n. 7

¹⁴ Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, l. 11 agosto 2003, n. 228

¹⁵ Articolo inserito dall'art. 9, comma 3, l. 18 aprile 2005, n. 62

¹⁶ Articolo inserito dal d. lgs. 109 del 2012

¹⁷ Articolo inserito dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167

W. frode in competizioni sportive (art. 25-*quaterdecies*¹⁸);

X. delitti di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*¹⁹);

Y. delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*²⁰).

A. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica (art. 640-*ter* c.p.);
- frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986);
- peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.²¹).

B. I delitti informatici e trattamento illecito dei dati sono i seguenti:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- estorsione (art. 629 c. 3, c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);

¹⁸ Articolo inserito dalla Legge del 3 maggio 2019, n. 39

¹⁹ Articolo inserito dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75

²⁰ Articolo inserito dalla Legge 23 marzo 2022, n. 22

²¹ Articolo inserito dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater* 1 c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqies* c.p.).

C. I delitti di criminalità organizzata sono i seguenti:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d.lgs. 286/1998 (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

D. I reati societari sono i seguenti:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-*bis* c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, terzo c., e art. 2635-*bis* c.c.);

- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio.

E. I delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, sono i seguenti:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3 c.p.).

F. I delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis* l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter* l. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies* l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

G. Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria è il seguente:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

H. I reati ambientali sono i seguenti:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- danneggiamento di habitat (art. 733-*bis* c.p.);
- esercizio non autorizzato di attività industriali (art. 29-*quaterdecies* d.lgs. 152/2006);
- nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. 152/2006);
- bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006);
- falsità nei certificati (art. 258 d.lgs. 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis* d.lgs. 152/2006);
- esercizio non autorizzato di stabilimento (art. 279 d.lgs. 152/2006);
- traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 l. 150/1992);
- incolumità esemplari (art. 2 l. 150/1992);
- falsificazione certificati (art. 3-*bis* l. 150/1992);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 l. 549/1993);
- inquinamento doloso (art. 8 d.lgs. 202/2007);
- inquinamento colposo (art. 9 d.lgs. 202/2007).

I. I reati cosiddetti transnazionali sono i seguenti, se e nella misura in cui ricadono nella definizione di reato transnazionale prevista dall'art. 3 l. 16 marzo 2006, n. 146:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

L. I reati tributari sono i seguenti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 9, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- indebita compensazione (art. 10 quater, D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

M. I delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono i seguenti:

- frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.).

N. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, sono i seguenti:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1.c.p.).

O. I reati di falso nummario sono i seguenti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

P. I delitti contro l'industria e il commercio sono i seguenti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Q. I delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono i seguenti, anche se il Decreto non propone un elenco finito di reati:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, stipulata a New York il 9 dicembre 1999.

R. Il reato consistente in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili è il seguente:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

S. I delitti contro la personalità individuale sono i seguenti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

T. I reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono i seguenti:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni);

- manipolazione del mercato (art. 185, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni).

U. I reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti:

- lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (art. 22, c. 12 *bis*, d.lgs. 286/1998);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.).

V. Il reato di razzismo e xenofobia è il seguente:

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

W. I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, sono i seguenti:

- frode in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401 del 13 dicembre 1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4, L. n. 401 del 13 dicembre 1989).

X. I delitti di contrabbando sono i seguenti:

- riferimento ai reati previsti *ex* Decreto legislativo n. 141/2024.

Y. I delitti contro il patrimonio culturale sono i seguenti:

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.);
- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

Le singole Parti Speciali del Modello contengono una dettagliata descrizione delle singole fattispecie criminose qualora la tipologia di reato sia rilevante nel caso di specie e, pertanto, meritevole di specifica trattazione all'interno della Parte Speciale.

1.2 I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto 231, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche per reati-presupposto commessi all'estero.

Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- che non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- che l'ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano (cioè sia la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo);
- che il reato sia commesso all'estero da un soggetto apicale o subordinato dell'ente italiano;
- che sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. per poter perseguire in Italia un reato commesso all'estero, cioè – quantomeno per buona parte dei reati-presupposto imputabili agli enti – la specifica richiesta del Ministro della Giustizia.

Il rischio-reato sussiste pertanto, potenzialmente, anche in relazione alle attività aziendali svolte fuori dal territorio dello Stato: si pensi, ad esempio, ai rapporti di qualsiasi genere con autorità pubbliche europee o straniere (esposti a rischi di corruzione) o alla gestione di stabilimenti produttivi all'estero (parimenti sottoposta al rispetto della normativa antinfortunistica e ambientale).

1.3 L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'ente non ne risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato, ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti modelli di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominati il “Modello” o i “Modelli”), ex art. 6, commi 2 e 3, del d.lgs. 231/01, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 La procedura Whistleblowing

La Legge n. 179/2017 a tutela del *whistleblower* ha aggiunto all'interno dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001 il comma 2-bis, che originariamente prevedeva l'inserimento di un canale di segnalazione degli illeciti all'interno del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalle società.

Il comma 2-bis è stato da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Fondazione D³ 4 Health ha adottato una procedura per le segnalazioni delle violazioni che costituisce parte integrante del Modello, i cui contenuti si intendono in questa sede integralmente richiamati.

L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Fondazione D³ 4 Health

1.5 Descrizione della struttura della Fondazione e delle aree di business

La Fondazione D³ 4 Health, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata dal proprio Statuto nonché dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.

Fondazione D³ 4 Health è costituita da Fondatori Promotori, Fondatori Partecipanti e Associati, tutti provenienti da Università pubbliche e private, Istituti di ricerca e Imprese; la Fondazione ha per oggetto la realizzazione di interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (decreto legge n. 59/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101).

La Fondazione opera nel settore della ricerca scientifica. Nello specifico, Fondazione D³ 4 Health svolge attività di potenziamento della ricerca su tecnologie digitali in ambito sanitario, attraverso un sofisticato processo di data mining, con l'obiettivo di migliorare la diagnosi, il monitoraggio e la cura di importanti malattie.

Sede legale: Piazzale Aldo Moro n. 5, 00185 Roma

1.6 Il sistema organizzativo in generale

Sono organi della Fondazione D³ 4 Health: il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Scientifico, l'Organo di Controllo, il Comitato Tecnico di Gestione e l'Assemblea dei membri della Fondazione.

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri eletti dall'Assemblea dei Membri, nonché da eventuali ulteriori membri designati in sovrannumero dal MUR o da altri Ministeri eventualmente competenti, con appositi provvedimenti, in forza delle norme tempo per tempo vigenti, la cui nomina dovrà essere formalmente recepita dall'Assemblea dei Membri.

L'Organo Amministrativo è attualmente composto dal Consiglio di Amministrazione, da ultimo nominato con atto del 28 maggio 2024; il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione.

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la programmazione finanziaria ed economica e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale della Fondazione e di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria. La Fondazione è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, ecc.) improntati a principi generali di:

- formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità;

- conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della Fondazione e nei confronti dei terzi interessati).

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, la Fondazione è dotata di un Consiglio Scientifico che esercita funzioni di alta sorveglianza e di consulenza delle attività della Fondazione nel perseguimento dei propri scopi statutarî. Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici componenti, scelti mediante una delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, l'Assemblea dei Membri della Fondazione è composta dal legale rappresentante di ciascun Fondatore Promotore e Fondatore Partecipante o da suo delegato. L'Assemblea della Fondazione si riunisce almeno una volta l'anno per: approvare il piano strategico triennale delle attività tecnico-scientifiche della Fondazione; approvare il programma generale annuale delle attività della Fondazione; esprimere parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo; esprimere raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione sulle linee generali dell'attività della Fondazione e sui relativi obiettivi e programmi; determinare, per ciascun anno di esercizio, i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nelle forme e nei limiti di legge.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione nomina l'organo di controllo e l'eventuale revisore. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Comitato Tecnico di Gestione è l'Organo consultivo della Fondazione; l'Assemblea dei Membri della Fondazione nomina i membri del Comitato Tecnico di Gestione su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, in un numero variabile di membri da un minimo di nove ad un massimo di quindici membri. Il Comitato Tecnico di Gestione si occupa del controllo dei flussi di attività e del management tecnico scientifico delle attività della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Direttore Generale esercita tutte le funzioni attribuite dallo Statuto o a lui delegate dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore Generale è responsabile del coordinamento della struttura amministrativa in attuazione delle attività della Fondazione e dell'attuazione delle direttive definite dal Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire l'unità dell'azione amministrativa, anche per gli aspetti della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie, strumentali e dei sistemi informatici.

1.7 Il sistema delle procure e delle “deleghe”

Il sistema delle procure e delle deleghe concorre insieme agli altri strumenti del presente Modello ai fini della prevenzione dei rischi-reato nell'ambito delle attività sensibili identificate.

Si intende per procura il negozio giuridico unilaterale con il quale la Fondazione attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

Si intende per “delega” qualsiasi atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Tutti i soggetti che hanno il potere di impegnare la Fondazione all'esterno sono titolari della relativa procura.

Ciascuna delega a valenza interna definisce in modo specifico e non equivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti, nonché il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente.

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, il Presidente della Fondazione, con l'ausilio del Direttore Generale, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri stabiliti dalle norme statutarie oltre che i poteri eventualmente attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, nell'ambito dei poteri statutari, può nominare procuratori, determinandone le attribuzioni; su delibera del Consiglio di Amministrazione, può attribuire eventuali deleghe a singoli consiglieri; intrattiene i rapporti con le autorità, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici. Il Presidente della Fondazione sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Spetta al Presidente della Fondazione la rappresentanza legale.

1.8 *Gli obiettivi perseguiti da Fondazione D³ 4 Health con l'adozione del Modello*

La Fondazione è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, a tutela della propria posizione e immagine e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori e partner d'affari.

A tal fine, la Fondazione ha avviato un progetto di analisi che è stata effettuata nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal d.lgs. 231/01, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria organizzazione, limitando il rischio di commissione dei reati.

1.9 *Le finalità del Modello e i principi fondamentali*

Attraverso l'adozione del Modello, la Fondazione si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Fondazione, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Fondazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Fondazione intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Fondazione (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla Fondazione un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

Ai fini della predisposizione del Modello si è dunque proceduto:

- ad identificare le attività cosiddette *sensibili*, attraverso il preventivo esame della documentazione della Fondazione ed una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale (ovvero con i responsabili delle diverse aree). L'analisi è stata preordinata all'identificazione e alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivi, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- a disegnare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal Decreto, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo finanziario nelle attività a rischio;
- a definire i protocolli di controllo (contenuti nelle apposite parti speciali ai § 5) nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni che esprimono l'insieme di regole e la disciplina che i soggetti preposti alla responsabilità operativa di tali attività hanno concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

I momenti fondamentali del Modello sono pertanto:

- la mappatura delle aree a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la predisposizione di adeguati momenti di controllo a prevenzione della commissione dei reati previsti dal Decreto;
- la verifica *ex post* dei comportamenti, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, fermo restando le finalità peculiari descritte precedentemente e relative alla valenza esimente prevista dal Decreto, si inserisce nel più ampio sistema di controllo già in essere, adottato al fine di fornire la ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dell'affidabilità delle informazioni finanziarie e della salvaguardia del patrimonio, anche contro possibili frodi.

In particolare, con riferimento alle aree a rischio, la Fondazione ha individuato i seguenti principi cardine del proprio Modello che, regolando tali attività, rappresentano gli strumenti diretti a

programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio della Fondazione;
- adeguata regolamentazione procedurale delle attività a rischio, cosicché:
 - i processi operativi siano definiti prevedendo un adeguato supporto documentale per consentire che essi siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità.

I principi sopra descritti sono ritenuti dalla Fondazione ragionevolmente idonei anche a prevenire i reati richiamati dal Decreto. Per tale motivo, la Fondazione ritiene fondamentale garantire la corretta e concreta applicazione dei sopra citati principi di controllo in tutte le aree a rischio individuate e descritte nelle Parti Speciali del presente Modello.

1.10 La struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il Modello si compone della presente Parte Generale, che descrive, oltre al modello di governo della Fondazione ed il suo sistema di deleghe e poteri, anche il processo di definizione ed i principi di funzionamento del Modello nonché i meccanismi di concreta attuazione dello stesso, di un'appendice e di un congruo numero di Parti Speciali atte a descrivere le fattispecie di reato, le specifiche attività aziendali a rischio, i conseguenti principi comportamentali da rispettare nonché i protocolli di controllo implementati ed i flussi informativi sistematici verso l'Organismo di Vigilanza, predisposti per la prevenzione dei reati stessi.

La Parte Speciale “A” è dedicata alla prevenzione dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “B” è dedicata alla prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “C” è dedicata alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “D” è dedicata alla prevenzione dei reati in materia societaria (articolo 25-ter d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “E” è dedicata alla prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (articolo 25-*septies* d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “F” è dedicata alla prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-*novies* d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “G” è dedicata alla prevenzione dei delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (articolo 25-*decies* d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “H” è dedicata alla prevenzione dei reati ambientali (articolo 25-*undecies* d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “I” è dedicata alla prevenzione dei reati cosiddetti transnazionali (articolo 10 legge 146/2006).

La Parte Speciale “L” è dedicata alla prevenzione dei reati tributari (articolo 25-*quinquesdecies* d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “M” è dedicata alla prevenzione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1 d.lgs. 231/01).

La Parte Speciale “N” è dedicata alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-*octies* d.lgs. 231/01).

L’Appendice è dedicata alla descrizione dei reati per i quali non è stato ritenuto necessario predisporre una specifica Parte Speciale.

Di seguito si riportano le principali attività sensibili (condotte), le quali sono oggetto di dettagliata analisi nelle relative Parti Speciali.

Per i reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale “A”):

- 1PA** Ottenimento e gestione di contributi, finanziamenti o agevolazioni
- 2PA** Ottenimento di certificati, autorizzazioni o licenze necessari all’attività lavorativa
- 3PA** Adempimenti relativi a disposizioni di Vigilanza
- 4PA** Adempimenti in materia di imposte e tasse
- 5PA** Adempimenti in materia di Privacy
- 6PA** Adempimenti in materia di normativa sul lavoro
- 7PA** Adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro
- 8PA** Rapporti con autorità di pubblica sicurezza (carabinieri, polizia di stato, ecc)
- 9PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di Autorità di Vigilanza
- 10PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di imposte e tasse (Agenzia delle Entrate)
- 11PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di Privacy (Garante Privacy)
- 12PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro, ecc.)
- 13PA** Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro (ASL, ecc.)
- 14PA** Gestione del contenzioso giudiziale e delle controversie stragiudiziali; nomina dei legali e coordinamento e supporto delle loro attività.
- 15PA** Selezione dei fornitori e gestione degli acquisti di beni e/o servizi

- 16PA** Selezione del personale
- 17PA** Gestione spese di trasferta del personale
- 18PA** Verifica spese di rappresentanza
- 19PA** Gestione doni, omaggi, liberalità
- 20PA** Gestione della sicurezza del sistema informatico

Per i reati in materia informatica e di trattamento illecito dei dati (Parte Speciale “B”):

- 1INF** Gestione della sicurezza del sistema informatico
- 2INF** Gestione ambienti di lavoro
- 3INF** Introduzione in aree informatiche protette contenenti informazioni sensibili

Per i reati in tema di criminalità organizzata (Parte Speciale “C”):

Per quanto riguarda i reati di tema di criminalità organizzata, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere tutte le attività astrattamente a rischio reato che, in forma associativa, potrebbero contribuire all'integrazione del reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.).

Per i reati in materia societaria (Parte Speciale “D”):

- 1SOC** Elaborazione di dati/informazioni/stime destinati a confluire nel bilancio
- 2SOC** Elaborazione del progetto di bilancio, attività successive e approvazione finale del bilancio
- 3SOC** Gestione dei rapporti con il consulente fiscale esterno
- 4SOC** Collaborazione e supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie
- 5SOC** Definizione e valorizzazione delle forme di remunerazione variabile
- 6SOC** Gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Per quanto riguarda i reati in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Parte Speciale “E”):

- 1LAV** Analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 81/2008
- 2LAV** Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro
- 3LAV** Attuazione della sorveglianza sanitaria
- 4LAV** Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori
- 5LAV** Fornitura, dotazione, manutenzione in efficienza e vigilanza sull'osservanza dell'impiego dei dispositivi di protezione individuale
- 6LAV** Gestione delle emergenze e di primo soccorso
- 7LAV** Gestione operativa di contratti d'appalto o contratti d'opera o somministrazione
- 9LAV** Gestione della comunicazione da e verso i lavoratori e collaborazione con il loro Rappresentante della Sicurezza
- 9LAV** Gestione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature
- 10LAV** Gestione della prevenzione degli incendi
- 11LAV** Progettazione degli ambienti di lavoro

Per quanto riguarda i reati in materia di violazione dei diritti d'autore (Parte Speciale “F”):

- 1AUT** Gestione della sicurezza del sistema informatico
- 2AUT** Gestione ambienti di lavoro

Per quanto riguarda i reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Parte Speciale "G"):

1AG Rapporti con l'autorità giudiziaria

Per quanto riguarda i reati ambientali (Parte Speciale "H"):

1AMB Gestione e monitoraggio della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

Per quanto riguarda i reati transnazionali (Parte Speciale "I")

1TRA Rapporti con l'autorità giudiziaria

2TRA Pratiche di assunzione

Per quanto riguarda i reati tributari (Parte Speciale "L"):

1TRIB Utilizzo di fatture e documenti contabili prodotti da terzi

2TRIB Emissione di fatture

3TRIB Gestione beni e documenti contabili

4TRIB Pagamento di tasse e imposte

Per quanto riguarda i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Parte Speciale "M"):

1PAG Utilizzo, cessione, messe in circolazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

2PAG Realizzazione, vendita, cessione, diffusione, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici

3PAG Alterazione di dati su un sistema informatico

Per quanto riguarda i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale "N"):

1RIC Segnalazioni di operazioni sospette

2RIC Identificazione dei partecipanti

3RIC Registrazione e archiviazione della documentazione

Per quanto riguarda:

- **i delitti consistenti in pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater 1);**
- **i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (articolo 25-bis);**
- **i reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies);**
- **la frode in competizioni sportive (articolo 25-quaterdecies);**
- **i delitti di razzismo e xenofobia (articolo 25-terdecies);**

- **i delitti contro il patrimonio culturale (articolo 25-septiesdecies);**
- **i delitti contro l'industria e il commercio (articolo 25-bis.1);**
- **i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater);**
- **i delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies);**
- **i reati consistenti nell'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies);**
- **i delitti in materia di contrabbando (articolo 25-sexiesdecies);**

si è ritenuto, attraverso una metodologia che ha analizzato e sottoposto a valutazione i diversi fattori di rischio, che la specifica attività svolta dalla Fondazione non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Si ritiene pertanto esaustiva la predisposizione di un'**Appendice** atta a fornire un elenco dei reati presupposti, nonché il richiamo ai principi contenuti nella presente Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, che vincolano i Destinatari del Modello stesso al rispetto dei valori di integrità, trasparenza, legalità, imparzialità e prudenza.

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole organizzative e dal sistema di controllo interno in essere.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Questi strumenti sono suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste per i singoli strumenti, senza che ciò determini l'automatica modifica del Modello stesso.

1.11 Il rapporto tra il Modello e il Codice Etico

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla Fondazione, pur presentando il Modello una portata diversa rispetto al Codice stesso, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto.

Proprio in riferimento al Codice Etico si rileva che i comportamenti di amministratori, dirigenti, dipendenti, nonché dei soggetti cosiddetti esterni devono conformarsi ai principi generali e alle regole di comportamento così come riportate nel "Codice Etico adottato ai sensi del d.lgs. 231/01" (di seguito anche il "Codice") da Fondazione D³ 4 Health.

Tale Codice è stato elaborato al fine di tradurre i valori etici in principi di comportamento che i Destinatari dello stesso sono tenuti a seguire nella conduzione degli affari e delle loro attività anche in relazione ai comportamenti che potrebbero astrattamente integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Sotto tale profilo si rende opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Fondazione allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la Fondazione riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

1.12 L'adozione del Modello e le modifiche allo stesso

L'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un “atto di emanazione dell'organo dirigente”. L'adozione dello stesso è dunque di competenza dell'Organo Amministrativo, che provvede mediante delibera.

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e dalle Parti Speciali, è stato approvato ed adottato dall'Organo Amministrativo di Fondazione D³ 4 Health.

Le successive modifiche o integrazioni relative alla Parte Generale o alle Parti Speciali sono monitorate e di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

La versione più aggiornata del Modello è immediatamente resa disponibile all'Organismo di Vigilanza.

2.9 Attività oggetto di outsourcing

Il Modello Organizzativo di Fondazione D³ 4 Health prevede l'esternalizzazione (di seguito anche “outsourcing”) di determinate attività e funzioni strategiche della Fondazione. In particolare, la Fondazione ha stipulato un accordo per la prestazione di attività di tipo operativo con uno Studio professionale per il compimento, tra le altre, delle seguenti attività:

- servizio amministrativo, contabile e fiscale della Fondazione;
- servizio di tenuta delle scritture contabili;
- servizio di predisposizione del budget, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- servizio di assistenza amministrativa alla direzione della Fondazione;
- servizio di consulenza fiscale e tributaria.

L'affidamento in outsourcing è formalizzato attraverso la stipula di uno specifico contratto di servizi che assicura alla Fondazione:

- di assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo le necessarie competenze e responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi esternalizzati;
- di mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in outsourcing.

Il contratto di outsourcing prevede, in particolare:

- una descrizione delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- i poteri di verifica e controllo spettanti alla Fondazione.

Apposite unità organizzative all'interno di Fondazione D³ 4 Health verificano nel continuo il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.

Inoltre, la Fondazione ha stipulato un accordo con un professionista, esperto nella gestione, amministrazione e supervisione di realtà aziendali, per ricoprire il ruolo e l'incarico di Direttore Generale nella Fondazione D³ 4 Health.

La Fondazione, poi, ha deciso di affidare a consulenti esterni lo svolgimento di ulteriori attività consulenziali, non ritenute però strategiche e, quindi, tali da non considerarle in outsourcing.

L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, lett. b) d.lgs. 231/01 dispone, con riferimento all'azione dei soggetti *apicali*, che *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”* deve essere affidato *“ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”²²*. Sebbene non esista un riferimento legislativo espresso quanto all'azione dei *“sottoposti all'altrui direzione”* ai fini dell'efficace attuazione del modello adottato è richiesta, all'articolo 7, comma 4, lett. a) *“una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività”*, attività questa di tipica competenza dell'Organismo di Vigilanza.

1.13 L'iter di nomina e di revoca dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Amministrativo, previa delibera. La nomina deve esplicitare i criteri adottati in sede di individuazione, strutturazione e tipologia dell'organo o della funzione investita del ruolo di Organismo di Vigilanza, nonché delle ragioni che hanno indotto a compiere quella scelta ed a designare il componente dell'Organismo di Vigilanza. Al componente dell'Organismo di Vigilanza al momento della nomina e per tutto il periodo di vigenza della carica, dovrà essere garantita una posizione di indipendenza. Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e di moralità.

Sono cause di ineleggibilità i seguenti casi:

- allorché il componente intrattenga, direttamente o indirettamente, relazioni professionali ed economiche non di lavoro dipendente con la Fondazione o con gli amministratori esecutivi di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione, fatti salvi le relazioni professionali accessorie all'attività propria dell'Organismo di Vigilanza e di supporto all'Organismo stesso;
- allorché il componente sia stretto familiare di amministratori esecutivi della Fondazione o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti;
- allorché il componente venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché il componente venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
 - per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
 - per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;

²² La Relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 afferma a tale proposito: *“L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”*.

- per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al d.lgs. 231/01;
- in ogni caso, a tutela dei requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza, dal momento in cui sia notificata l'inizio di azione penale ai sensi degli artt. 405 e 415-bis c.p.p. e fino a che non sia emessa sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p., o nel caso si proceda, fino a che non sia emessa sentenza di proscioglimento ai sensi degli artt. 529 e 530 c.p.p.; questa causa di ineleggibilità si applica esclusivamente ai procedimenti penali per fatti di cui al punto precedente.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato ed è normalmente di durata triennale dalla data della nomina.

La nomina deve altresì prevedere un compenso per l'incarico, fatto salvo il caso di investitura di dipendenti o membri di altri organi o funzioni per le quali la vigilanza sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento del sistema di controllo interno è parte preponderante dei propri compiti, essendo il Modello adottato, secondo la più autorevole dottrina, parte integrante del sistema di controllo interno.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Fondazione, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del componente;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo, con immediata segnalazione all'Organo di Controllo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo prenderà senza indugio le decisioni del caso.

1.14 I requisiti essenziali dell'Organismo di Vigilanza

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo e delle previsioni del Decreto, la scelta dell'organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo è avvenuta in modo da garantire in capo all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione.

In particolare, i predetti requisiti possono così essere qualificati:

1.14.1 Autonomia

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale.

L'Organismo di Vigilanza è autonomo in quanto ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura.

Per garantire l'autonomia nell'attività di vigilanza, l'Organismo di Vigilanza deve disporre di un budget idoneo per lo svolgimento delle proprie funzioni e deve essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di informazioni e documenti verso ogni livello e settore della Fondazione.

L'autonomia nell'attività ispettiva può essere quindi raggiunta anche attraverso l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici – ed effettivi – poteri necessari per l'esercizio della propria attività di vigilanza e in relazione alle mansioni affidate. L'Organismo di Vigilanza è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Organo Amministrativo.

1.14.2 Indipendenza

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Fondazione. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica ovvero attraverso il non coinvolgimento nelle attività operative e di gestione dell'intermediario.

In particolare, bisognerà evitare che il soggetto inserito nell'Organismo di Vigilanza coincida con quelli che governino o partecipino ai processi sensibili della Fondazione, così evitando situazioni di sovrapposizione tra controllore e controllato.

1.14.3 Professionalità

La professionalità è di fatto un corollario del requisito di autonomia. In sostanza l'autonomia si esprimerà primariamente rispetto alla stessa Fondazione, nel senso che l'Organismo di Vigilanza dovrà rimanere estraneo rispetto a ogni forma d'interferenza e pressione da parte del management, né dovrà esercitare attività operative all'interno della stessa Fondazione.

L'autonomia decisionale si esprimerà quindi nell'esercizio dei poteri ispettivi, di accesso alle informazioni aziendali, di controllo, consultazione e proposta, quale necessario completamento di un'autonomia non meramente formale ma sostanziale, ne consegue l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza della possibilità di disporre di forme di autonomia finanziaria (un autonomo budget iniziale) e di potestà autoregolamentari.

Da quanto detto sopra, in particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e di consulenza, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi.

1.14.4 Continuità d'azione

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza deve esercitare la propria funzione in maniera costante nel tempo e in continua interazione con il management aziendale, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.

1.15 La collocazione organizzativa dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è una *funzione di staff* all'Organo Amministrativo, ed è da questi nominato. Al fine di garantire ulteriormente il requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza ha obblighi informativi verso l'Organo di Controllo.

Sono inoltre garantiti – per il tramite dell'inerenza alla Fondazione e in virtù del posizionamento organizzativo – flussi informativi costanti tra l'Organismo di Vigilanza e l'Organo Amministrativo.

1.16 L'individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Applicando tutti i principi citati alla realtà di Fondazione D³ 4 Health e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, si è ritenuto di optare per un organismo a composizione monocratica.

In considerazione delle specificità delle attività della Fondazione e in relazione alle aree valutate come *sensibili* a seguito del *risk assessment*, si ritiene opportuno che il componente abbia competenze di natura organizzativa, amministrativo-contabile e legale.

La suddetta composizione è riconosciuta come adeguata a garantire che l'Organismo di Vigilanza sia in possesso dei prescritti requisiti di autonomia di intervento e continuità d'azione.

1.17 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza svolge i compiti previsti dagli articoli 6 e 7 del D.lgs. 231/01 ed in particolare svolge:

- attività di vigilanza e controllo;
- attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico;
- attività di adattamento ed aggiornamento del Modello;
- reporting nei confronti degli organi della Fondazione;
- attività di gestione del flusso informativo.

1.17.1 Attività di vigilanza e controllo

La funzione primaria dell'Organismo di Vigilanza è relativa alla vigilanza continuativa sulla funzionalità del Modello adottato.

L'Organismo deve vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto Legislativo;
- sulla reale efficacia del Modello in relazione alla struttura della Fondazione ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo.

Al fine di svolgere adeguatamente tale importante funzione, l'Organismo di Vigilanza deve effettuare un controllo periodico delle singole aree a rischio, verificandone l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/01.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- verificare l'effettiva adozione e corretta applicazione dei protocolli di controllo previsti dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate una parte integrante di ogni processo ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un processo formativo del personale;
- effettuare periodiche verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività a rischio, i cui risultati vengano riassunti in un'apposita relazione il cui contenuto verrà esposto nell'ambito delle comunicazioni agli organi della Fondazione, come descritto nel seguito;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello.

1.17.2 Attività di monitoraggio con riferimento all'attuazione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza opera il monitoraggio dell'applicazione e del rispetto del Codice Etico adottato dall'Organo Amministrativo della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza vigila sulla diffusione, comprensione e attuazione del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza propone all'Organo Amministrativo le eventuali necessità di aggiornamento del Codice stesso.

1.17.3 Attività di adattamento ed aggiornamento del Modello

L'Organismo di Vigilanza svolge un importante ruolo di natura propulsiva, propositiva e di critica costruttiva, poiché valuta e determina tecnicamente le eventuali variazioni da apportare al Modello, formulando adeguate proposte all'Organo Amministrativo che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- significative modificazioni dell'assetto interno della Fondazione, ovvero delle modalità di svolgimento delle attività;
- modifiche normative, *in primis* a seguito di integrazione legislativa dei reati presupposto.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di:

- condurre ricognizioni dell'attività della Fondazione ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio;
- coordinarsi con il responsabile a ciò delegato per i programmi di formazione per il personale e i collaboratori;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

1.17.4 Reporting nei confronti degli organi della Fondazione

È necessario che l'Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con l'Organo Amministrativo; analogamente è necessario che sia garantita una comunicazione periodica verso l'Organo di Controllo.

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo Amministrativo:

- quando necessario, in merito alla formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e le integrazioni che si dovessero rendere necessarie;
- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione, affinché vengano presi opportuni provvedimenti. Nei casi in cui sia necessario adottare opportuni provvedimenti nei confronti degli amministratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a darne comunicazione al Presidente e/o al Direttore Generale;
- periodicamente, in merito ad una relazione informativa, su base almeno semestrale in ordine alle attività di verifica e controllo compiute e all'esito delle stesse, nonché in relazione ad eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza riferisce all'Organo di Controllo:

- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione, in quanto l'Organo di Controllo deve vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della Fondazione e al suo corretto funzionamento;
- periodicamente, trasmettendo la relazione periodica di cui al punto precedente.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a propria volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

1.17.5 Attività di gestione del flusso informativo

Al fine di agevolare le attività di controllo e di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza, è necessario che siano attivati e garantiti flussi informativi sistematici verso lo stesso Organismo di Vigilanza.

È pertanto necessario che l'Organismo di Vigilanza sia costantemente informato di quanto accade nella Fondazione e di ogni aspetto di rilievo.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e riguardano, su base periodica, le informazioni, i dati e le notizie specificate nel dettaglio delle Parti Speciali, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Fondazione.

Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono definiti nel dettaglio delle Parti Speciali o che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza (cosiddetti *flussi informativi*).

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza altresì riguardano, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del Modello nelle aree della Fondazione a rischio, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (cosiddette *segnalazioni*) ed in particolare, in maniera obbligatoria:

- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello, con evidenza delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Fondazione da soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposti dal Decreto;
- le segnalazioni da parte di collaboratori, di consulenti ed in generale di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte di fornitori e di partner e, più in generale, da parte di tutti coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree a rischio per conto o nell'interesse della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza non ha obbligo di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati; non ha pertanto obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimessa alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza la valutazione degli specifici casi nei quali sia opportuno attivare verifiche ed interventi di maggiore dettaglio.

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello adottato rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice Etico, devono essere effettuate per iscritto ed in forma non anonima. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ciò in ossequio alla Legge 179 del 30.11.2017;
- le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo organismodivigilanza@d34health.it;
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

I *flussi informativi* e le *segnalazioni* sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservate nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Quest'ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente. È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante.

1.18 I poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza sono:

- di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne;
- di vigilanza e controllo.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'Organismo di Vigilanza ha competenza esclusiva in merito:

- alle modalità di documentazione delle proprie attività, delle proprie valutazioni e decisioni;
- alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura della Fondazione, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle diverse strutture;
- alle modalità di coordinamento con l'Organo Amministrativo e con l'Organo di Controllo e di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo di Vigilanza stesso;
- alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Fondazione – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio *budget* iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Fondazione;
- allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche e in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi del supporto operativo di particolari professionalità reperite all'esterno della Fondazione utilizzando allo scopo il proprio *budget* di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- può, fatte le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'*iter* di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

1.19 Il budget dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia ed indipendenza, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un adeguato *budget* iniziale e di periodo preventivamente deliberato dall'Organo Amministrativo.

Di tali risorse economiche l'Organismo di Vigilanza potrà disporre in piena autonomia, fermo restando la necessità di rendicontare l'utilizzo del *budget* stesso almeno su base annuale, nonché di

motivare la presentazione del *budget* del periodo successivo, nell'ambito della relazione informativa periodica all'Organo Amministrativo.

1.20 L'Organismo di Vigilanza: tratti salienti

All'Organismo di Vigilanza deve essere garantita la massima libertà di iniziativa e di controllo sulle attività della Fondazione, al fine di incoraggiare il rispetto della legalità e del modello e consentire l'accertamento immediato delle violazioni a rischio di reato.

All'Organismo di Vigilanza deve essere assicurato l'uso, anche se non necessariamente esclusivo, di idonei locali per le riunioni, le audizioni, ed ogni altra attività ritenuta necessaria, garantendo che le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano svolte con assoluta riservatezza.

All'Organismo di Vigilanza devono essere messi a disposizione, per l'espletamento delle sue funzioni, idoneo personale di segreteria e i mezzi tecnici necessari.

L'Organismo di Vigilanza, nei limiti delle proprie competenze, può richiedere ed ottenere informazioni da chiunque a qualunque titolo operi nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Per garantire la segretezza delle informazioni, sulla violazione del Modello, fornite dai sottoposti – dipendenti o liberi professionisti – è istituita una casella di posta elettronica il cui accesso è riservato esclusivamente all'Organismo di Vigilanza (organismodivigilanza@d34health.it).

Le informazioni pervenute sono protocollate e conservate a cura dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza trasmette annualmente all'Organo Amministrativo una relazione sull'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente.

L'Organismo di Vigilanza si deve riunire almeno due volte l'anno per accertare l'applicazione abituale del Modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti amministrativi attinenti alle aree a rischio di reato; ai fini del controllo sulle operazioni connesse alla fatturazione delle prestazioni effettuate, il campione viene determinato mediante un criterio casuale.

In occasione delle predette riunioni deve essere sentito il personale per verificare se sia a conoscenza di violazioni o voglia formulare proposte operative o di modifica delle disposizioni del Modello.

Rispetto all'attività svolta è redatto apposito verbale, custodito a cura della Fondazione.

Qualora l'Organismo di Vigilanza accerti una violazione del modello suscettibile di integrare un'ipotesi di reato non ancora giunto a consumazione, ne deve dare immediata notizia all'Organo Amministrativo, affinché questo impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, onde ottenere l'esonero dalla responsabilità per la Fondazione, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs. n. 231.

L'Organismo di Vigilanza promuove l'aggiornamento del Modello in relazione alle eventuali novità normative, alle mutate esigenze della Fondazione o alla sopravvenuta inadeguatezza dello stesso a prevenire i fatti di reato da cui discende la responsabilità per l'ente.

Le modifiche devono essere comunicate all'Organo Amministrativo per la relativa approvazione e portate a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

Il sistema disciplinare e sanzionatorio

Ai sensi dell' art. 6, comma 2, lett. *e*), e dell'art. 7, comma 4, lett. *b*) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del Decreto – da ultimo modificato dal D.lgs. 24/2023 – è altresì previsto un sistema sanzionatorio nei confronti dei soggetti che violano la disciplina in materia di tutela del segnalante. In particolare, la normativa prevede l'applicabilità di sanzione nei confronti dei soggetti che si rendono responsabili dei seguenti illeciti:

- (i) segnalazioni dolosamente o colposamente infondate;
- (ii) violazione della riservatezza del segnalante;
- (iii) applicazione di ritorsioni nei confronti del segnalante;
- (iv) ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione.

Con riferimento ai dipendenti della Fondazione, si specifica come l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dalle Procedure sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare. Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nelle Procedure lede, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Fondazione e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Fondazione in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Fondazione stessa incombe.

1.21 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

La presente sezione del Modello identifica e descrive le infrazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive modifiche, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Fondazione, conscia della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente Sistema Disciplinare sono conformi a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro applicabili al settore, nella fattispecie dal CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi; la Fondazione assicura, altresì, che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art 7 legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e in generale i Soggetti Esterni) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle condizioni contrattuali.

1.22 *Destinatari e loro doveri*

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso. I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta ai principi sanciti nel Codice Etico e a tutti i principi e misure di organizzazione e gestione delle attività definite nel Modello. In modo particolare devono collaborare attivamente all'applicazione del Modello, attenendosi ai principi generali di comportamento, ai protocolli di controllo a presidio dei rischi-reato e ai flussi informativi in favore dell'Organismo di Vigilanza, disciplinati, rispettivamente, ai paragrafi 4, 5 e 6 delle singole parti speciali.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure (di seguito indicate come "Infrazioni"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, un inadempimento contrattuale e legittima a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve essere coinvolto nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza verifica che siano adottate procedure specifiche per l'informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Fondazione, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

1.23 *Principi generali relativi alle sanzioni*

Le sanzioni irrogate a fronte delle infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, deve essere improntata al rispetto e alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;

- la posizione del destinatario all'interno dell'organizzazione aziendale specie in considerazione delle responsabilità connesse alle proprie mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal destinatario, tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerate le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni ed il relativo iter di contestazione dell'infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di destinatario.

1.24 Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale della Fondazione è quindi costituito dalle norme del codice civile in materia e dalle norme pattizie previste dal CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle sanzioni ed alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

La Fondazione ritiene che le suddette sanzioni previste nel CCNL trovino applicazione, conformemente alle modalità di seguito indicate e in considerazione dei principi e criteri generali individuati al punto precedente, in relazione alle infrazioni definite più sopra.

Il CCNL di settore, infatti, individua ipotesi di inosservanze disciplinari che, in virtù della loro generalità ed astrattezza, sono da ritenersi idonee a ricomprendere le suddette infrazioni.

In particolare, per il personale dipendente, e in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si prevedono le seguenti sanzioni (art. 238 del CCNL, rubricato "Provvedimenti Disciplinari"):

- a) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
- b) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni;
- c) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- d) sospensione della retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- e) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri del datore di lavoro, eventualmente conferiti ad appositi soggetti all'uopo delegati.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza. Tale comunicazione diviene superflua allorquando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza. A quest'ultimo dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo. Ai lavoratori verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

1.25 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura eminentemente fiduciaria. Il comportamento del dirigente si riflette, infatti, non solo all'interno della Fondazione, ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine e in generale rispetto ai diversi portatori di interesse.

Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della Fondazione di quanto previsto nel presente Modello e l'obbligo a che essi lo facciano rispettare è elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale, poiché costituisce stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Eventuali infrazioni poste in essere da Dirigenti della Fondazione, in virtù del particolare rapporto di fiducia esistente tra gli stessi e la Fondazione e della mancanza di un sistema disciplinare di riferimento, saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari ritenuti più idonei al singolo caso nel rispetto dei principi generali precedentemente individuati al paragrafo 1.23, compatibilmente con le previsioni di legge e contrattuali, e in considerazione del fatto che le suddette violazioni costituiscono, in ogni caso, inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Gli stessi provvedimenti disciplinari sono previsti nei casi in cui un dirigente consenta espressamente o per omessa vigilanza di adottare, a dipendenti a lui sottoposti gerarchicamente, comportamenti non conformi al Modello e/o in violazione dello stesso, comportamenti che possano essere qualificati come infrazioni.

Qualora le infrazioni del Modello da parte dei dirigenti, costituiscano una fattispecie penalmente rilevante, la Fondazione, a sua scelta, si riserva di applicare nei confronti dei responsabili e in attesa del giudizio penale le seguenti misure provvisorie alternative:

- sospensione cautelare del dirigente dal rapporto, con diritto, comunque, all'integrale retribuzione;
- attribuzione di una diversa collocazione all'interno della Fondazione.

A seguito dell'esito del giudizio penale che confermasse la violazione del Modello da parte del dirigente stesso, lo stesso sarà soggetto al provvedimento disciplinare riservato ai casi di infrazioni di maggiore gravità.

In particolare, i provvedimenti disciplinari adottati nel caso di infrazioni di particolare gravità sono le seguenti:

(a) licenziamento con preavviso

La sanzione del licenziamento con preavviso si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, tali tuttavia da non potere determinare l'applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto.

(b) licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso si applica nel caso di infrazioni di particolare gravità che possono determinare l'applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto e in ogni caso di maggiore gravità rispetto a quanto previsto in caso di licenziamento con preavviso tale da concretizzare una grave negazione dell'elemento fiduciario del rapporto di lavoro, così da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro che trova nel rapporto fiduciario il suo presupposto fondamentale. E' previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza il preventivo coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza che è da ritenersi presunto, quando la proposta per l'applicazione della sanzione provenga dall'Organismo di Vigilanza. A quest'ultimo dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente paragrafo.

1.26 Misure nei confronti degli altri soggetti in posizione apicale (art. 5, lett. a) del Decreto)

La Fondazione valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Fondazione e ne manifestano dunque l'immagine verso i dipendenti, i creditori, le Autorità di Vigilanza e il pubblico in generale. I valori della correttezza e della trasparenza devono essere innanzitutto fatti propri, condivisi e rispettati da coloro che guidano le scelte della Fondazione, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti i soggetti che, a qualsiasi livello, operano per la Fondazione.

Le violazioni dei principi e delle misure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione ad opera dell'Organo Amministrativo della stessa Fondazione devono tempestivamente essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza, all'intero Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo.

L'Organo Amministrativo è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti degli amministratori autori di infrazioni. In tale valutazione, l'Organo Amministrativo è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza e delibera secondo le regole stabilite, sentito il parere dell'Organo di Controllo.

1.27 Misure nei confronti dei Soggetti Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Soggetti Esterni (i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, nonché i fornitori) in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento l'Organo Amministrativo o altro soggetto da questi indicato, verifica che siano adottate procedure specifiche per trasmettere ai Soggetti Esterni i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello e nel Codice Etico e verifica che vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

La formazione sul “Modello 231”

La formazione dei Destinatari del Decreto è gestita dal Direttore Generale, in stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza e sarà articolata ai seguenti livelli, per opportuna differenziazione:

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’ente: si procederà ad una formazione iniziale generale e, successivamente, alla formazione specifica dei neo-assunti e ad un aggiornamento periodico. Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza verificare la qualità dei corsi, la frequenza degli aggiornamenti e l’effettiva partecipazione agli stessi del personale; i corsi di formazione dovranno presentare un approfondimento dedicato ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Parte Generale del Modello, nonché il ruolo fondamentale rappresentato dall’Organismo di Vigilanza e la conoscenza circa il sistema disciplinare; inoltre dovranno essere introdotti e presentati alcuni esempi – a seconda delle necessità specifiche – destinati ad approfondire i principi comportamentali a prevenzione dei reati presupposto;
- altro personale che opera nelle attività a rischio: verrà organizzato un corso di formazione i cui contenuti sono simili, per natura ed estensione, a quelli descritti più sopra. Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza verificare l’adeguatezza del corso di formazione e l’effettiva fruizione dello stesso, anche da parte dei neo-assunti o all’atto della modifica della propria posizione organizzativa, tale da richiedere la fruizione del corso stesso;
- altro personale che non opera nelle attività a rischio: verrà distribuita una nota informativa interna a tutti i dipendenti attualmente in forza e, al momento dell’assunzione, a coloro che saranno successivamente assunti. Sarà cura dell’Organismo di Vigilanza verificare l’adeguatezza della nota informativa e l’effettiva comunicazione della stessa.

Soggetti esterni

Verrà distribuita una nota informativa generale a tutti coloro che hanno rapporti contrattuali correnti con la Fondazione nell’ambito delle attività cosiddette sensibili.

Conferma dell’adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione

La conferma dell’adeguatezza del Modello e della sua efficace attuazione è garantita:

- dalle risultanze delle attività di monitoraggio svolte in via continuativa dai dipendenti della Fondazione per ciascuna funzione di propria competenza.
- dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo descritti precedentemente e a cui si fa rinvio.